MODULARIO Ambiente 14
CORTE DEI CONTI
30.12.04 003316
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO

Mod. 14
06 DIC. 2004
REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 26 GEN. 2005
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Reg.N° 1 Fog. 118
IL CONSIGLIERE

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare l'articolo 17 che detta la disciplina delle attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, recante "*Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati*", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del medesimo decreto e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 11 del medesimo decreto che dispone che qualora dal progetto preliminare risulti che la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessità a causa della natura degli interventi, o l'estensione dell'area interessata dai medesimi, l'approvazione del

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

2187

progetto preliminare può consentire che il progetto di bonifica sia articolato in fasi progettuali distinte;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale " che individua, tra gli altri, l'intervento relativo all'area industriale di Priolo (Sr) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Priolo e Gela del 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente;

CONSIDERATO che al fine di consentire la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda emunte nell'ambito del Progetto definitivo di bonifica della falda dello stabilimento multisocietario di Priolo, è necessario procedere con urgenza alla bonifica dell'area interessata da detta realizzazione che è inserita nell'area di proprietà di Syndial S.p.A.;

CONSIDERATO che nel corso del 2003 Syndial S.p.A. ha presentato il progetto preliminare dell'area di proprietà che comprende al suo interno l'area interessata alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda e che tale progetto è stato considerato approvabile con prescrizioni nella conferenza di Servizi istruttoria del 6 ottobre 2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, si è considerata la bonifica dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento quale fase distinta della bonifica dell'area di proprietà di Syndial S.p.A. e si è pertanto richiesta la predisposizione del progetto definitivo di bonifica dell'area suddetta;

CONSIDERATO che in data 13.02.2004 con nota prot. DIR n.78/04 la Syndial S.p.A. ha presentato il progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda;

CONSIDERATO che, la Conferenza di Servizi decisoria del 14.05.2004 aveva deliberato, sulla base degli esiti dell'esame del progetto presentato svolto in sede di Conferenza di Servizi istruttoria, che ai fini dell'approvazione, Syndial S.p.A. dovesse presentare una nuova versione del progetto definitivo di bonifica dei suoli che recepisse le seguenti prescrizioni:

1. prevedere l'asportazione anche in profondità degli hot spot rilevati;
2. adottare un fattore di sicurezza adeguato nella stima del volume di suolo contaminato anche al fine del dimensionamento delle aree di stoccaggio provvisorio e della stima dei costi;
3. fornire indicazioni precise sugli accertamenti analitici che saranno effettuati ai fini della suddivisione dei terreni scavati in cumuli separati;
4. prevedere nel riutilizzo nel sito dei terreni scavati il rispetto delle seguenti condizioni:
   - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999 colonna A o B, a seconda della

destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;

- che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'allegato 1 del D.M. n. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di 24 ore, siano conformi ai limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999;
- che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;

5. fornire per gli impianti di stoccaggio provvisorio un elaborato progettuale che rispetti i criteri e le caratteristiche minime richieste per la usuale procedura di autorizzazione di competenza delle Autorità Locali. In ogni caso il tempo massimo di durata di tale stoccaggio non potrà superare i 12 mesi;
6. prevedere che il trattamento di bonifica dei suoli mediante "soil washing", di cui al progetto in esame, avvenga entro i dodici mesi di durata massima dello stoccaggio provvisorio di cui al precedente punto 5;
7. prevedere che la maglia di verifica del fondo scavo sia inferiore alla dimensione 25 x 25 metri. Le modalità di verifica finale dell'avvenuta bonifica dovranno comunque essere concordate con le Autorità competenti.

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2004 con nota prot. DIR n. 153/04 Syndial S.p.A. ha trasmesso, in ottemperanza delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 14/05/04, una nuova versione del progetto definitivo di bonifica;

CONSIDERATO che la nuova versione del progetto definitivo di bonifica, oggetto del presente decreto, presentato come stralcio del Progetto di Bonifica dell'area di proprietà di Syndial S.p.A., che riguarda una superficie pari a circa 20.000 mq, prevede lo scavo dei terreni contaminati sino al raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/99 colonna B, per la destinazione d'uso "siti ad uso commerciale industriale". Il progetto prevede inoltre nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti derivanti dalla bonifica lo stoccaggio temporaneo dei terreni scavati destinati al trattamento di decontaminazione mediante soil washing nell'impianto previsto nel progetto preliminare di bonifica dell'intera area;

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta sulla nuova versione del progetto definitivo di bonifica ha evidenziato la necessità che Syndial S.p.A. fornisse ulteriori precisazioni in merito alla profondità di scavo dei terreni contaminati ed alla gestione delle acque di aggottamento;

VISTA la nota prot. DIR n. 161/04 del 21/06/04 con la quale Syndial S.p.A ha ribadito "l'impegno a perseguire gli obiettivi di bonifica stabiliti dal D.M. n. 471/99 per tutte le aree interessate dalla contaminazione", rimuovendo

totalmente i terreni contaminati a prescindere dalla loro profondità nonché a conferire le acque di falda aggottate nel corso degli scavi, se non conformi al D.M. n. 471/99, "all'impianto di trattamento acque IAS, previa autorizzazione degli organi competenti o, in alternativa, ad idoneo impianto di smaltimento";

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 30/6/2004 che ha ritenuto approvabile il progetto definitivo di bonifica dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda , presentato da Syndial S.p.A. in data 7 giugno 2004 con nota prot. DIR n. 153/04 ed acquisito al prot. 10122/QdV/DI del 10.06.04, integrato dalla nota DIR n. 161/04 trasmessa da Syndial S.p.A. in data 21/06/04, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le modalità di verifica finale dell'avvenuta bonifica del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con le Autorità competenti;
2. il riutilizzo nel sito dei terreni scavati potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
   - che le risultanze analitiche di detti terreni, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999 colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
   - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'allegato 1 del D.M. n. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di 24 ore, siano conformi ai limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999;
   - che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;

CONSIDERATO che è stato già presentato ed approvato il progetto di bonifica delle acque di falda del sito multisocietario di Priolo nell'ambito del quale si colloca il progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda oggetto del presente decreto;

VISTA la nota del 7 Giugno 2004, trasmessa a mezzo fax ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 9896/QdV/DI del 7 Giugno 2004 con la quale la Syndial S.p.A. ha comunicato i seguenti riferimenti catastali dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto di trattamento acque di falda: Foglio 60 Allegato C del Comune di Priolo (sez. Melilli) particelle 616, 617 (parte), 618, 619, 358 (parte);

RITENUTO di poter procedere alle condizioni sopraindicate all'approvazione del progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda;

VISTA la nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1730 – ter 10 dell'11 agosto 2004 indirizzata all'Assessorato Regionale territorio e ambiente della Regione medesima:
VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 15459/184.11.2003 del 17 settembre 2003;
VISTA la nota n. 65375 del 08 0ttobre 2004 con la quale la Regione Siciliana esprime l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1

1. E' approvato il progetto definitivo di bonifica dei suoli dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda, presentato da Syndial S.p.A. in data 7 giugno 2004 con nota prot. DIR n. 153/04 ed acquisito al prot. 10122/QdV/DI del 10.06.04, integrato dalla nota DIR n. 161/04 trasmessa da Syndial S.p.A. in data 21/06/04, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
   1. le modalità di verifica finale dell'avvenuta bonifica del fondo scavo e delle pareti dovranno essere concordate con le Autorità competenti;
   2. il riutilizzo nel sito dei terreni scavati potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
      - che le risultanze analitiche di detti terreni, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999 colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
      - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'allegato 1 del D.M. n. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, con una durata di 24 ore, siano conformi ai limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999;
      - che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
2. L'elaborato progettuale sarà conservato presso l'archivio della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
3. L'area oggetto dell'intervento di bonifica, di cui al comma 1, è individuata dalle particelle catastali 616, 617 (parte), 618, 619, 358 (parte) Foglio 60 Allegato C del Comune di Priolo (sez. Melilli);

4. E' autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto definitivo di bonifica suoli dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda oggetto del presente decreto;
5. Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
6. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Siracusa ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
7. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora, nel corso dell'intervento, si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta dalla Syndial S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. n. 471/99.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Syndial S.p.A. a favore della Regione Siciliana, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 2.180.000,00

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO n. 813
Addì, 16/12/04
IL DIRETTORE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

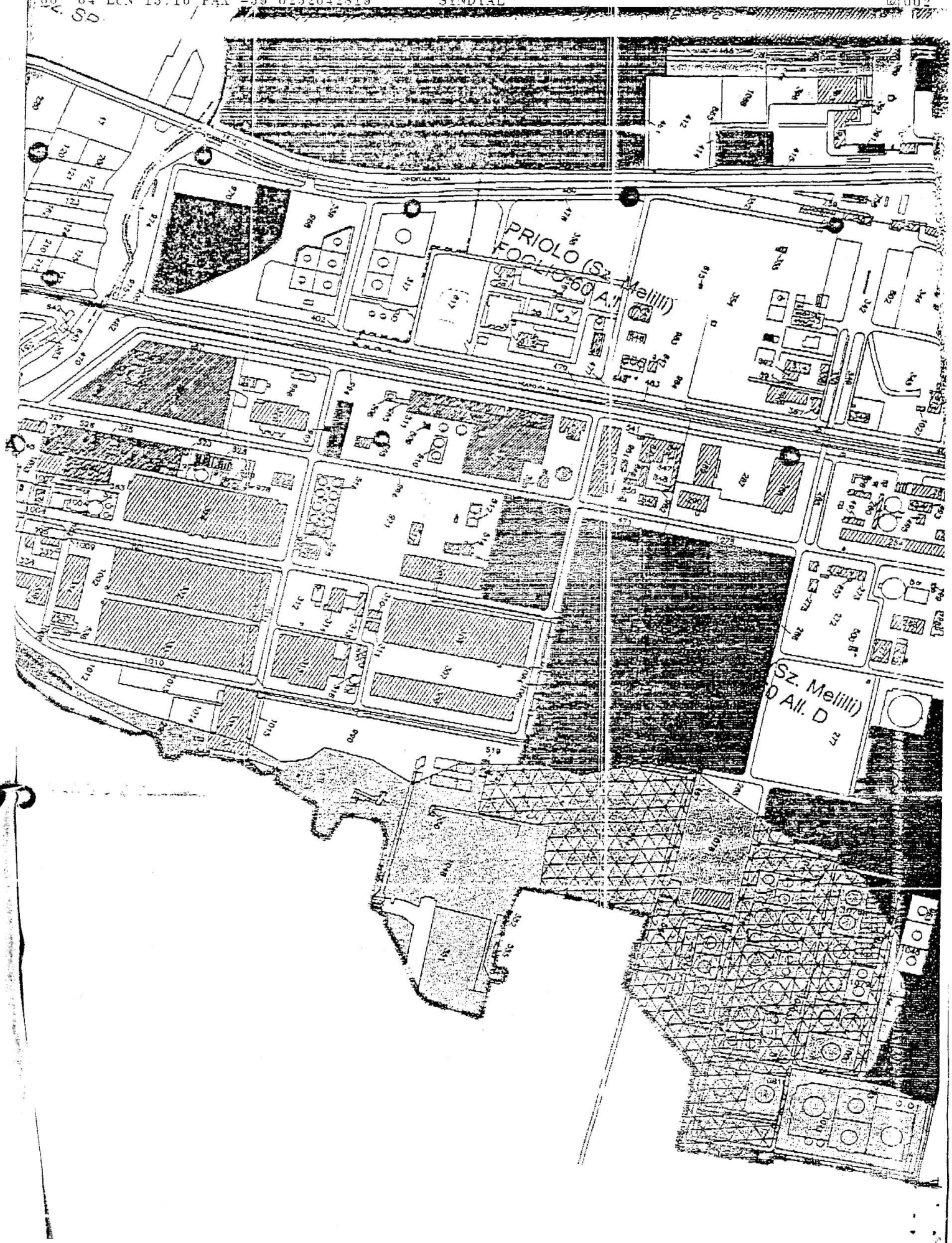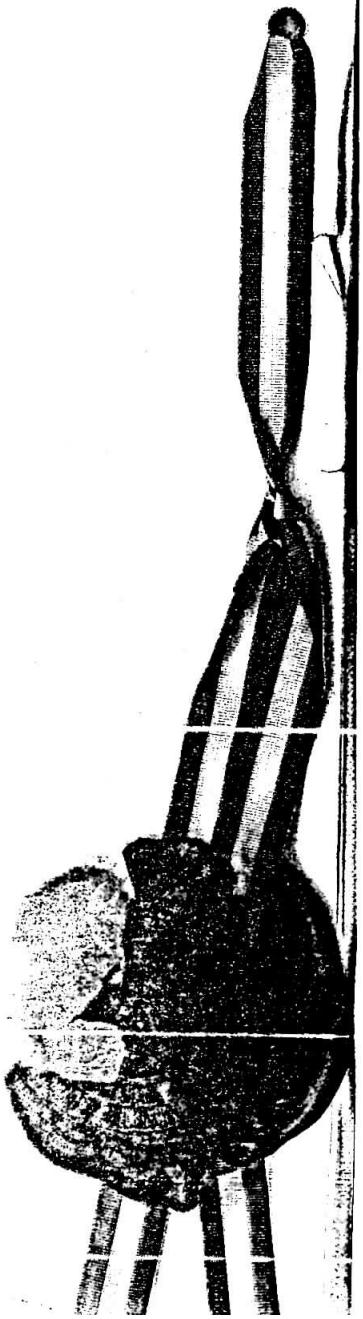
PRIOLO (Sz. Melilli)
FOGLIO 60 All. A
Sz. Melilli)
0 All. D